

Mobilità, come si calcolano i 12 mesi di anzianità aziendale

Per avere diritto alla indennità di mobilità occorre avere maturato almeno 12 mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro, come appunto prescrive l'art. 8 della legge 223/91?

La giurisprudenza è orientata a rispondere in modo affermativo al quesito: si deve tenere conto solo dell'anzianità maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento.

Perché? Perché esiste l'esigenza di impedire dilatazioni degli organici aziendali – per collocare in mobilità anche i nuovi assunti – nell'imminenza della procedura espulsiva.

Il Tribunale di Chieti non è d'accordo con questa impostazione e con due ordinanze, numero 582 e 583, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, serie speciale, numero 3/2003, solleva questione di legittimità costituzionale della norma.

Si realizza con questa legge una discriminazione verso i lavoratori che, trasferiti – senza interruzione del lavoro – con passaggio diretto ad un'azienda, con il medesimo assetto proprietario e settore di attività di quella ove lavoravano in precedenza, non possono avere la mobilità, in quanto i 12 mesi di anzianità si raggiungono solo con il cumulo tra i due periodi.

Tale differenziazione con i lavoratori che restano sul medesimo posto di lavoro non è sorretta da alcuna giustificazione. Vedremo quel che deciderà la Consulta.